

Legge regionale 19 luglio 1983, n. 39.

Riapertura del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14, concernente «Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'anno 1983, il termine di presentazione delle domande indicato dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1982, n. 59, è riaperto per 70 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 19 luglio 1983

Bernini